

**I.**  
**Introduzione**



# Diritti, mercati e poteri: il processo di costituzionalizzazione dell'Unione Europea

Oreste Pollicino

**Sommario:** 1. Introduzione. – 2. Contesto sul Digital Markets Act (DMA) . – 3. Profili costituzionali del DMA. – 4. Conclusione.

## 1. Introduzione

L'evoluzione rapida e pervasiva delle tecnologie digitali ha portato a una concentrazione di potere economico e informativo senza precedenti nelle mani di un piccolo numero di piattaforme digitali. Questo fenomeno, amplificato dalla pandemia di COVID-19 e dalle conseguenti misure di *lockdown* e lavoro remoto, ha esacerbato la necessità di un intervento regolamentare per garantire la concorrenza leale e la contestabilità del mercato. Il Digital Markets Act (DMA), presentato dalla Commissione Europea nel dicembre 2020, rappresenta una risposta innovativa e ambiziosa a queste sfide<sup>1</sup>. Entrato in vigore il 2 maggio 2023, il Regolamento ha l'obiettivo di impedire che le piattaforme digitali abusino della loro posizione dominante per ostacolare la concorrenza con effetti negativi in termini di proliferazione di pratiche sleali a scapito di utenti commerciali e consumatori<sup>2</sup>. Si applica ai cosiddetti *gatekeepers*<sup>3</sup>, ovvero grandi imprese che offrono servizi di

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali).

<sup>2</sup> Cons. 13 del Regolamento (UE) 2022/1925.

<sup>3</sup> Attori privati che sono designati come tali dalla Commissione Europea ai sensi dell'Art. 3 del Regolamento DMA. Per un'analisi dei requisiti e della procedura, si faccia riferimento a J. Crémer, D. Dinielli, P. Heidhues, G. Kimmelman, G. Monti, R. Podszun, M. Schnitzer, F. Scott Morton, e Alexandre de Strel, 'Enforcing the Digital Markets Act: Institutional choices, compliance, and anti-trust', *Journal of Antitrust Enforcement* 11, fasc. 3 (1 novembre 2023): 315-49. Allo stato dell'arte, la Commissione ha già designato come *gatekeepers* Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft. Il 29 aprile 2024, la Commissione ha designato Apple per il suo iPadOS, il suo sistema operativo per tablet, come *gatekeeper* ai sensi del DMA. Il 13 maggio 2024, la Commissione ha designato come *gatekeeper* ai sensi della DMA anche Booking per il suo servizio di intermediazione

intermediazione online (tra cui motori di ricerca, *social network*, servizi di messaggistica e condivisione di video) e sono in grado di raggiungere numeri elevatissimi in termini di utenti simultaneamente connessi e di fatturato.

La rivoluzione del DMA si situa proprio in questo passaggio epocale nella regolazione dei poteri digitali. A cavallo del nuovo millennio, difatti, le scelte dei legislatori, specie negli Stati Uniti e nell'Unione Europea, avevano abbracciato una filosofia del tutto opposta a quella corrente, almeno nel Vecchio Continente<sup>4</sup>. Poiché l'illusione di un web libero da potenziali interferenze statali si è rivelata di breve durata, è emersa la necessità di una regolamentazione coerente con la natura speciale dell'ecosistema digitale, soddisfatta sia in Europa che negli Stati Uniti da un approccio minimalista volto a promuovere l'ampia circolazione dei contenuti. La preoccupazione dominante nella mente dei legislatori non solo statunitensi ma anche europei era quella di stabilire regole che potessero guidare le azioni dei fornitori di servizi (che non erano ancora emersi come veri e propri *gatekeeper*, o almeno come piattaforme) al fine di non ostacolare la circolazione dei contenuti online.

Al contrario, attualmente si è assistito a una "trasfigurazione" che ha trasformato gli attori privati nel cyberspazio da semplici operatori economici in veri e propri poteri privati, innescando un processo a catena nel diritto, in particolare nel costituzionalismo moderno<sup>5</sup>. Esso è stato costretto a individuare un nuovo campo d'azione per rimanere fedele alla sua missione originaria di limitare il potere per

---

online Booking.com. In totale, sono stati designati 24 servizi di piattaforma principali forniti da questi *gatekeeper*. Occorre notare come alcune di queste designazioni sono state già contestate dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e oggetto procedimenti ancora in corso. Su questo aspetto si veda A. Ribera Martinez, 'A Game of Hide-and-Seek: The European Commission Does Not Designate Microsoft Ads, Bing and Edge and Apple's iMessage as DMA Gatekeepers', *Kluwer Competition Law Blog* (blog), 20 maggio 2024. <https://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/2024/05/20/a-game-of-hide-and-seek-the-european-commission-does-not-designate-microsoft-ads-bing-and-edge-and-apples-imessage-as-dma-gatekeepers/>.

<sup>4</sup> Si conceda il riferimento a precedenti lavori che hanno riguardato queste tematiche: in particolare, O. Pollicino, *Judicial Protection of Fundamental Rights on the Internet: A Road Towards Digital Constitutionalism?* Bloomsbury Publishing, 2021; «Potere digitale». In *Potere e Costituzione*. Treccani, 2023; 'The Quadrangular Shape of the Geometry of Digital Power(s) and the Move towards a Procedural Digital Constitutionalism', *European Law Journal* 29, fasc. 1-2 (2023).

<sup>5</sup> Da qui l'emersione del "costituzionalismo digitale" quale corrente che descrive le dinamiche tra diritto costituzionale e poteri privati. G. De Gregorio, 'The Rise of Digital Constitutionalism in the European Union', (2021) 19 *International Journal of Constitutional Law*, 41; G. De Gregorio, *Digital Constitutionalism in Europe. Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society* (Cambridge University Press, 2022); E. Celeste, 'Digital constitutionalism: a new systematic theorisation', (2019) 33 *International Review of Law, Computers & Technology*, 76; N. Suzor, 'Digital Constitutionalism: Using the Rule of Law to Evaluate the Legitimacy of Governance by Platforms', (2018) 4 *Social Media + Society* (2018), 10.1177/2056305118787812; D. Redeker and others, 'Towards digital constitutionalism? Mapping attempts to craft an Internet Bill of Rights', (2018) 80 *International Communication Gazette*, 302.

garantire il rispetto dei diritti fondamentali, dello Stato di diritto e della democrazia, che possono essere influenzati negativamente in assenza di adeguati meccanismi di controllo e bilanciamento. Oggi, come si diceva, gli intermediari digitali si sono trasformati da operatori economici poteri privati, in concorrenza con le autorità pubbliche. In effetti, questi operatori sono lontani parenti degli operatori che erano (non) regolamentati dal diritto europeo durante l'era del liberalismo digitale. Sono molto meno neutrali, molto meno passivi e tuttavia più sofisticati e più capaci (pur non assumendo il ruolo di editori tradizionali) di modificare i contenuti ospitati nei loro spazi virtuali.

Il DMA, così come il Digital Services Act<sup>6</sup>, segna l'inizio di una rivoluzione normativa ben profonda che coinvolge non solo il mercato, ma anche la tutela dei diritti fondamentali. L'analisi della loro applicazione concreta non serve solamente uno scopo descrittivo, ma è un utile *primer* anche per tutte le restanti normative<sup>7</sup> che in ambito comunitario sono entrate e entreranno in vigore nei prossimi due anni, com'è il caso del nuovo Regolamento sull'Intelligenza Artificiale<sup>8</sup>.

Pertanto, alla luce di queste premesse, ben si comprende l'esigenza sottesa alla pubblicazione di questo libro. L'analisi che segue risponde alla crescente importanza del potere digitale privato, sollevando domande cruciali sulla natura di questo potere e le sue implicazioni per il diritto costituzionale. Si interroga su come e perché le principali aziende digitali globali si siano trasformate da operatori economici in veri e propri poteri privati spesso in competizione con le autorità pubbliche. Questo libro esplora le risposte dell'Unione Europea a questa trasformazione, analizzando strumenti disponibili per contenere l'espansione esponenziale di questi poteri privati, considerando una prospettiva che coinvolge anche i principali attori dell'*enforcement* del Regolamento: la Commissione Europea, le Autorità Nazionali e i soggetti privati stessi.

## 2. Contesto sul Digital Markets Act (DMA)

Il DMA è nato in un contesto di crescente preoccupazione per il potere delle piattaforme digitali e per le pratiche commerciali sleali che ne derivano.

---

<sup>6</sup>Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).

<sup>7</sup>L. Edelson, I. Graef, F. Lancieri, 'Access to data and algorithms: For an effective DMA and DSA implementation', *Centre on regulation in Europe (CERRE)*, 2023, <https://cerre.eu/publications/access-to-data-andalgorithms-for-an-effective-dma-and-dsa-implementation/>.

<sup>8</sup>Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828.

La Commissione Europea, seguendo un percorso parallelo a quello di altre giurisdizioni come Stati Uniti, Regno Unito e Germania, ha deciso di affrontare il problema attraverso una regolamentazione specifica e uniforme per l'intero mercato interno dell'UE<sup>9</sup>. Come si anticipava, l'obiettivo principale del DMA è garantire equità e contestabilità nei mercati digitali, prevenendo la frammentazione regolamentare e promuovendo un'applicazione uniforme delle norme.

In questo senso, il Regolamento in esame rappresenta un tipo innovativo di regolamentazione settoriale *ex ante*, che si basa su anni di applicazione del diritto della concorrenza e di regolamentazione economica. Uno degli aspetti distintivi del DMA è l'armonizzazione degli obblighi per i cosiddetti "gatekeeper", ossia quelle piattaforme digitali che svolgono un ruolo di intermediario essenziale tra imprese e consumatori. Il DMA stabilisce criteri specifici per la designazione dei *gatekeeper*, basati su soglie quantitative e analisi qualitative che valutano l'impatto significativo sul mercato interno europeo e la posizione consolidata e durevole della piattaforma<sup>10</sup>. I criteri per la designazione dei *gatekeeper* si basano su soglie quantitative, come il fatturato annuale e il numero di utenti attivi mensili, e su un'analisi qualitativa della posizione di mercato della piattaforma e del suo potenziale impatto sulla concorrenza. Questa doppia valutazione assicura che solo le piattaforme con un significativo potere di mercato e un'influenza duratura siano soggette agli obblighi del DMA. Gli obblighi per i *gatekeeper* sono dettagliati negli articoli 5 e 6 del DMA e sono suddivisi in due categorie: obblighi auto-esecutivi e obblighi che richiedono specifiche misure di implementazione. Questi obblighi riguardano vari aspetti, tra cui l'accesso ai dati, l'interoperabilità, le condizioni per ottenere l'accesso agli utenti finali e l'empowerment degli utenti stessi. Il DMA prevede inoltre meccanismi di applicazione centralizzati, con la Commissione Europea incaricata della supervisione e dell'*enforcement*<sup>11</sup>.

Il DMA introduce due categorie di obblighi per i *gatekeeper*: gli obblighi auto-esecutivi e quelli che richiedono misure di implementazione specifiche. Gli obblighi auto-esecutivi, elencati nell'Articolo 5, comprendono il divieto di combinare dati personali provenienti da diverse fonti senza il consenso esplicito degli utenti e l'obbligo di non imporre condizioni inique agli utenti commerciali. L'Articolo 6 descrive obblighi che richiedono un'ulteriore specificazione tramite dialogo con i *gatekeeper*, come il divieto di auto-preferenzialità nei servizi offerti e l'obbligo di garantire la portabilità dei dati, potenziando anche taluni diritti già contenuti nella

---

<sup>9</sup> F. Chirico, 'Digital Markets Act: A Regulatory Perspective', *Journal of European Competition Law & Practice* 12, fasc. 7 (1 settembre 2021): 493-99.

<sup>10</sup> J. Cremer, et al., id. supra.

<sup>11</sup> D. Zimmer, J. Göhsl, 'Enforcement of the Digital Markets Act: The European Commission Takes Action', *VerfBlog*, 2024/4/10, <https://verfassungsblog.de/enforcement-of-the-digital-markets-act/>.

normativa relativa alla protezione dei dati personali, «fin[endo] un po' per caratterizzare la stessa *ratio* normativa dello strumento»<sup>12</sup>.

### 3. Profili costituzionali del DMA

Gli obiettivi del DMA sembrano, dunque, superare i confini del diritto alla concorrenza, andando a stabilire delle responsabilità sui *gatekeeper* che plasmano un nuovo inedito panorama del mercato: un elemento che avrà dei riverberi anche rispetto alla tutela dei diritti. Ebbene, in punto di metodo è fondamentale sottolineare come uno degli aspetti cruciali del DMA è il bilanciamento tra certezza del diritto e flessibilità<sup>13</sup>. Mentre gli obblighi per i *gatekeeper* sono definiti in modo preciso, il DMA include anche meccanismi di indagine di mercato per adattare le regole all'evoluzione dei mercati, delle tecnologie e delle pratiche<sup>14</sup>. Il mantenimento di questo equilibrio è la vera sfida del DMA, ed è elemento essenziale per garantire l'efficacia della regolamentazione senza soffocare l'innovazione<sup>15</sup>. Oltre alla dimensione sostanziale, di cui si dirà meglio nei capitoli che seguono, il merito del DMA si situa proprio nella sua dimensione procedurale, ossia la previsione di diritti di difesa e la proporzionalità delle azioni regolatorie, che sono garantiti attraverso un processo equo per i presunti *gatekeeper*, con misure che assicurano che le azioni regolatorie siano proporzionate e non eccessivamente restrittive<sup>16</sup>. Ad esempio, Apple ha cercato di contestare la sua designazione come *gatekeeper*, sostenendo che le caratteristiche del suo ecosistema chiuso giustificano un trattamento differenziato rispetto ad altre piattaforme digitali<sup>17</sup>. Pertanto, il DMA garantisce i diritti di difesa dei *gatekeeper* "sospettati" tali, assicurando un processo equo che include il diritto di essere ascoltati e di presentare prove a loro favore. La centralizzazione dell'applicazione sotto la supervisione della Commissione Europea garantisce un'interpretazione e un'applicazione coerente delle norme in

---

<sup>12</sup> «Ci sembra infatti che la valutazione che è chiamata a svolgere la Commissione europea, nel momento in cui apprezza la condotta del gatekeeper, debba tenere conto anche del rispetto delle previsioni poste a tutela dei dati personali. Pure il rispetto dei dati personali degli utenti costituisce, infatti, un elemento determinante per valutare la rispondenza del comportamento della piattaforma agli obblighi imposti dal DMA», in G. Contaldi, 'Can the DMA (Digital Markets Act) Contribute to the Protection of Users' Data Online?', on *Diritti umani e diritto internazionale*, Rivista quadrimestrale, 1/2023, pp. 77-94.

<sup>13</sup> F. Chirico, *id. supra*.

<sup>14</sup> Fletcher, Amelia, et al., "The Effective Use of Economics in the EU Digital Markets Act", *Journal of Competition Law & Economics* 20.1-2 (2024): 1-19.

<sup>15</sup> A. Bradford, 'The False Choice Between Digital Regulation and Innovation' *Northwestern University Law Review*, Vol. 118, Issue 2, October 6, 2024.

<sup>16</sup> J. Cremer, et al., *id. supra*.

<sup>17</sup> A. Ribera Martinez, "Apple Seeks to Challenge its Designation Under the DMA: Part and Parcel of its Closed Ecosystem", *Kluwer Competition Law Blog*, 14 November 2023.

tutta l'UE, mentre le autorità nazionali giocano un ruolo consultivo, supportando la Commissione nel monitoraggio e nell'applicazione delle norme senza compromettere l'uniformità dell'approccio regolatorio.

L'uniformità dell'applicazione è un altro principio fondamentale, con un modello di applicazione centralizzato che evita la frammentazione del mercato interno e assicura una regolamentazione coerente e efficace: una reazione normativa ai numerosi precedenti stabiliti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea<sup>18</sup>. Oltre ai procedimenti per contestare le disposizioni della Commissione, il DMA prevede anche meccanismi per l'audit e il monitoraggio della conformità, nonché meccanismi di accesso alla giustizia per le imprese colpiti dalle pratiche dei *gatekeeper*: soluzioni che non sono state, invece, inserite in altri Regolamenti, come nel caso dell'AI Act<sup>19</sup>.

Il DMA rappresenta un momento costituzionale significativo per l'UE, promuovendo valori democratici e diritti fondamentali nel mercato digitale. Gli obiettivi chiave includono il garantire che i cittadini europei si sentano sicuri e protetti online, creando un ambiente che favorisca l'innovazione tecnologica e la crescita sostenibile dell'economia digitale<sup>20</sup>.

Andando nel merito, le implicazioni sui diritti del DMA riguardano principalmente i diritti fondamentali e l'accesso alla giustizia. In particolare, il diritto di esercitare un'impresa e i diritti di proprietà sono bilanciati con gli obiettivi di interesse pubblico, garantendo la giusta applicazione del principio di proporzionalità, di cui si diceva<sup>21</sup>. È bene notare che il DMA introduce diverse misure che migliorano i diritti dei consumatori garantendo interoperabilità, facilità di disinstallazione, cancellazione dell'abbonamento, portabilità dei dati e trasferimento dei dati, eliminando pratiche di mercato sleali come l'auto-preferenzialità, il *tying* e il tracciamento degli utenti senza il loro consenso appropriato<sup>22</sup>. Tuttavia, il DMA tratta i consumatori principalmente come destinatari passivi nel mercato digitale e manca di potenziare l'accesso a diritti procedurali *ad hoc*. Inoltre, nonostante il DMA

---

<sup>18</sup> N. Moreno Bellosó, and N. Petit, 'The EU Digital Markets Act (DMA): A Competition Hand in a Regulatory Glove', (April 5, 2023). (2023) 48 *European Law Review* 391.

<sup>19</sup> FP. Levantino, F. Paolucci, 'Advancing the Protection of Fundamental Rights Through AI Regulation: How the EU and the Council of Europe are Shaping the Future' (June 27, 2024). *Forthcoming* in "European Yearbook on Human Rights 2024" edited by Philip Czech, Lisa Heschl, Karin Lukas, Manfred Nowak, and Gerd Oberleitner, Brill.

<sup>20</sup> Si vedano i Cons. 1 e 2 del Regolamento.

<sup>21</sup> A. Moskal, 'Digital markets Act (DMA): A consumer protection perspective', *European Papers* 7.3 (2022): 1113-1119.

<sup>22</sup> Tra le prime azioni della Commissione Europea, le attenzioni sono state rivolte proprio alle opzioni di *self preferencing*, anche per l'impatto che hanno sulla capacità di autodeterminazione degli utenti. Per una maggiore analisi: M. Peitz, "The prohibition of self-preferencing in the DMA", *Brussels: Centre on Regulation in Europe* (2022); Peitz, Martin. "How to apply the self-preferencing prohibition in the DMA." *Journal of European Competition Law & Practice* 14.5 (2023): 310-315.

introduca misure importanti per regolamentare i *gatekeeper*, senza un efficace meccanismo di azioni collettive, tali misure potrebbero risultare insufficienti per proteggere adeguatamente i diritti degli utenti e delle imprese. Un elemento che può rendere il Regolamento ancor più efficace e accessibile anche per gli individui<sup>23</sup>. Sebbene vi sia ancora molto lavoro da fare per rendere effettivamente efficaci i meccanismi procedurali nei confronti degli individui, non si può negare che il DMA modernizza notevolmente il quadro regolamentare, sviluppando strumenti e metodologie innovative per affrontare le nuove sfide digitali e rafforzando la leadership e l'indipendenza europea in tecnologie critiche. Difatti, la trasformazione delle aziende digitali in veri e propri poteri privati richiede un ripensamento del diritto costituzionale.

Il potere digitale deve essere visto attraverso una nuova lente che ne riconosca la natura transnazionale e l'impatto sulle funzioni pubbliche tradizionali. Nel contesto dell'espansione del potere digitale, il DMA rappresenta uno strumento fondamentale per garantire che le piattaforme digitali operino in modo equo e trasparente, rispettando i diritti dei consumatori e degli utenti commerciali. Il libro analizza in dettaglio l'impatto del DMA da diverse prospettive istituzionali e operative. Il capitolo di Jacques Moscianese, intitolato "Il Digital Markets Act: oltre l'auto-regolamentazione dei gatekeeper", esplora i cambiamenti chiave introdotti dalla normativa. Lea Zuber, nel suo capitolo "Digital Markets Act and the European Commission: a perspective", offre una visione approfondita del ruolo della Commissione Europea nell'implementazione del DMA e delle sfide che essa deve affrontare quale Autorità di *enforcement*. Federica Resta, con il suo contributo su "Il DMA e la disciplina di protezione dei dati personali", analizza le intersezioni tra il DMA e il regolamento sulla protezione dei dati (GDPR), evidenziando le sinergie e le potenziali tensioni tra queste due normative cruciali. Gabriella Romano, nel capitolo "Il ruolo delle ANC nell'implementazione del DMA", discute il ruolo delle autorità nazionali di concorrenza (ANC) nell'applicazione del DMA, esaminando come queste autorità possono collaborare con la Commissione Europea per garantire un'applicazione efficace e coerente delle norme. Antonio De Tommaso, ne "Le intersezioni tra il DMA e la regolamentazione delle comunicazioni digitali: una nuova sfida per le autorità della convergenza", esplora le sfide poste dall'integrazione delle normative del DMA con altre regolamentazioni delle comunicazioni digitali, mettendo in evidenza la necessità di un approccio coordinato tra diverse autorità di regolamentazione per affrontare le complessità della convergenza tecnologica. Nel terzo blocco tematico del libro, il rapporto tra l'*enforcement* antitrust/regolamentare e il DMA viene esaminato sotto varie angolazioni. Vito Meli ed Eliana Iorio, nel loro contributo "DMA: Analisi delle Prospettive di Enforcement Antitrust", offrono un'analisi dettagliata delle prospettive

---

<sup>23</sup> Lena Hornkohl, A. Ribera Martinez, "Collective Actions and the DMA: A Bird Without Wings", *Kluwer Competition Law Blog*, 20 November 2023.

di *enforcement* antitrust nel contesto del DMA, mettendo in luce le potenziali sinergie e i conflitti tra queste due aree normative. Ruggero Cafari Panico, nel capitolo “Il DMA nel prisma della strategia digitale dell’UE: la scelta europea e la competizione fra sistemi”, discute di come il DMA si inserisca nella più ampia strategia digitale dell’Unione Europea, confrontando l’approccio europeo con quello di altre giurisdizioni globali. Gabriella Muscolo, nel suo contributo “The relationship between antitrust enforcement/regulatory and the DMA”, esplora le intersezioni tra l’*enforcement* antitrust e il DMA, evidenziando come queste due aree possano collaborare per affrontare le pratiche sleali dei *gatekeeper* e garantire un mercato digitale equo e contestabile. Vincenzo Valentini, nel capitolo “DMA e private enforcement”, analizza il ruolo del *private enforcement* nel contesto del DMA, discutendo come i privati possano contribuire all’applicazione delle norme e alla protezione dei diritti nel mercato digitale. Infine, Fabrizio Di Benedetto, nel capitolo “Digital Markets Act e antitrust enforcement: fra opportunità e sfide per imprese e autorità”, esamina le opportunità e le sfide che il DMA presenta per le imprese e le autorità di regolamentazione. Questo capitolo mette in luce come il DMA possa rappresentare un’opportunità per creare un ambiente digitale più trasparente e competitivo, ma mette anche in luce le difficoltà che le autorità potrebbero incontrare nell’applicazione delle nuove norme.

#### 4. Conclusione

Le piattaforme hanno modificato radicalmente il modo in cui le informazioni vengono utilizzate e anche il modo in cui vengono condivise dagli utenti, che a loro volta contribuiscono alla diffusione di *fake news* o di discorsi di odio online. In questo senso, quindi, è divenuto prioritario fornire agli utenti di questi strumenti sia informazioni che procedure in grado di riequilibrare le asimmetrie unilaterali del potere delle piattaforme. Unitamente agli obblighi volti a ottenere un maggiore riconoscimento della responsabilità delle piattaforme e soprattutto della loro *accountability*. È impossibile prevedere al momento quali saranno gli effetti tangibili sul lungo termine delle numerose disposizioni che sono state adottate nell’ambito della strategia digitale dell’Unione Europea, come è impossibile prevedere se queste saranno effettivamente in grado di riequilibrare l’esercizio e il controllo del potere digitale.

A questo punto è possibile chiarire che la nuova normativa – i cui contenuti sono stati qui brevemente descritti – avrà il compito di ridefinire la portata della legge in materia di obblighi e responsabilità delle piattaforme, non solo nel mercato interno ma anche su scala globale. Il DMA, insieme al DSA, rappresenta un quadro normativo innovativo e completo per affrontare le sfide dei mercati digitali. Attraverso un approccio regolatorio *ex ante*, il DMA mira a garantire equità e contestabilità, bilanciando gli obiettivi regolatori con i principi costituzionali. Le

prospettive future indicano un impatto significativo sulle dinamiche di mercato e sulle pratiche legali, con un processo legislativo in corso che potrà portare a ulteriori modifiche e miglioramenti. Con il DMA, la Commissione Europea intende creare un ambiente digitale più aperto e competitivo, abbattendo le barriere imposte dai *gatekeeper* e favorendo l'innovazione e la scelta per imprese e consumatori. L'attuale quadro normativo segna un passo importante verso la realizzazione di un mercato interno digitale equo e contestabile, in cui tutti gli attori possano operare in condizioni di parità e trasparenza. Occorrerà verificare se questo quadro è effettivamente da considerare sufficiente anche per la tutela degli utenti.

